

**COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
**Provincia di Ascoli Piceno** (Cod. 44032)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 86 Del 09-10-18

<b>Oggetto:</b> PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI: APPROVAZIONE MODELLI RELATIVI
--

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di ottobre alle ore 12:00, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>TASSOTTI RAFFAELE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>COCCI GRAZIELLA</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>P</b>
<b>MATRICARDI DANIEL</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 3 In carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Pasqualini Stefania

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor **TASSOTTI RAFFAELE** nella sua qualità di **SINDACO** ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Comune di MONTALTO DELLE MARCHE  
“ Città di Sisto V ”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO STATO CIVILE  
RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA: TASSOTTI PROF. RAFFAELE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: TASSOTTI PROF. RAFFAELE

**OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE  
DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE ED  
AFFIDAMENTO DELLE CENERI: APPROVAZIONE MODELLI  
RELATIVI.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la Legge n. 130 del 30/03/2001 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di cremazione, dispersione delle ceneri, tumulazione, interrimento e affidamento delle ceneri ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, nonché il parere del Consiglio di Stato, Sezione prima, n. 2957/2003 e atteso il fatto che il Ministero della salute si è ad esso conformato con nota DGPREV/I/5401/P/F.2.c.a dell'8 marzo 2004.

VISTO il D.M. Interno, di concerto con il Ministro della salute, 1° luglio 2002 relativo alle tariffe per la cremazione di cadaveri e per la conservazione e dispersione delle ceneri e ritenuto opportuno stabilire che, al fine di incentivare la nuova pratica funeraria, per il servizio di affidamento ceneri ai familiari non debba essere applicata alcuna tariffa.

RICHIAMATE le L. R. Marche n. 3 del 1 febbraio 2005 e n.3 del 09.02.2009

RITENUTO necessario individuare le competenze per l'autorizzazione all'affidamento familiare di urne cinerarie e per la dispersione delle ceneri, stabilire, in via transitoria in attesa del regolamento attuativo previsto dall'art. 3 della legge 130/01 e dall'art.8 della l.r. 3/2009, la procedura per la concessione dell'autorizzazione

Considerato che non sono stati ancora emanati i previsti regolamenti di attuazione ma soltanto norme di principi generali che con il presente atto deliberativo si intendono recepiti;

Richiamata la citata legge 130/2001, in particolare gli artt. 2 e 3 nei quali viene stabilito che:

**Art. 2 – (Modifiche all'articolo 411 comma 2 del codice penale)**

- «Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.
- La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni».

- l'art. Art. 411 del codice penale , come modificato dalla predetta legge, è il seguente:

“Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.”

### **Art. 3 - Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.**

- «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
- omissis;
- c) la dispersione delle ceneri è consentita, **nel rispetto della volontà manifestata del defunto**, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) (Nuovo codice della strada);
- la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune» ;

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ritiene opportuno specificare che la stessa è stata ammessa in attuazione di quanto previsto dalla legge della Regione Marche 3/2005, per cui può avere una rilevanza regionale; pertanto ritiene di dover specificare che l'istanza per la dispersione delle ceneri in altro Comune della Regione Marche o, in analogia al concetto di procedibilità, anche di altra regione italiana che ne abbia i presupposti regolamentari, può essere ricevuta e la relativa autorizzazione può essere rilasciata previa acquisizione di un nulla-osta o di un documento equivalente rilasciato dal Comune in cui avverrà la dispersione.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni nonché lo Statuto Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

1. Di approvare quanto detto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
- ☐
  - ☐ 2. DI AFFIDARE al Servizio Servizi Demografici la competenza per il procedimento di autorizzazione all'affidamento familiare di urne cinerarie o alla dispersione delle ceneri ;
  - ☐
  - ☐ 3. DI APPROVARE, in via transitoria in attesa del regolamento attuativo previsto dall'art. 3 della legge 130/01 e dall'art.8 della l.r. 3/2009, la procedura per l'affidamento ai familiari e conservazione di urne cinerarie come sotto indicata:
  - ☐
  - ☐ a) L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzata sulla base della volontà espressa per iscritto dal defunto mediante disposizione testamentaria oppure mediante iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei propri associati. L'affidamento è autorizzato inoltre sulla base della volontà espressa verbalmente dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
  - ☐ b) Salvo diversa disposizione scritta del defunto, le ceneri possono essere affidate al coniuge o ad un parente in linea retta di 1° grado del defunto. Le ceneri, racchiuse in urna sigillata, non possono essere suddivise tra più familiari. L'autorizzazione all'affidamento ha valore nell'ambito del territorio comunale. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate purché in attuazione della volontà espressa per iscritto o verbalmente dal defunto e manifestata con le modalità indicate al punto a). In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o disposizione dell'autorità giudiziaria.
  - ☐
  - ☐ c) L'istanza di affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere presentata dal familiare indicato dalla volontà del defunto e deve contenere i seguenti dati:
    - ☐ - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
    - ☐ - l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna e la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo indicato;
    - ☐ - il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
    - ☐ - l'obbligo per l'affidatario di informare l'Ufficio di Stato Civile di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri;
    - ☐ - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
    - ☐ - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
    - ☐ - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
    - ☐ All'istanza deve essere allegata copia conforme dell'atto scritto di cui al punto a) dal quale risulti la volontà espressa dal defunto oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La pratica è istruita dall'ufficio di stato civile che provvederà anche al rilascio dell'autorizzazione. La variazione di residenza dell'affidatario o del luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere segnalata all'Ufficio di Stato Civile entro 30 giorni.

☒ d) L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affidamento delle ceneri. Nel caso di recesso, l'urna cineraria dovrà essere consegnata al servizio di polizia mortuaria per effettuare la tumulazione o la dispersione delle ceneri in cinerario comune secondo quanto disposto dai familiari.

L'ufficiale di stato civile può disporre, in qualsiasi momento, controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dal familiare tramite il locale Comando dei Vigili Urbani.

e) Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione cronologica dei seguenti dati:

☒ - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

☒ - il luogo di conservazione dell'urna e le successive variazioni con l'indicazione della data;

☒ - i recessi dall'affidamento, con l'indicazione della data di recesso e del successivo luogo di sepoltura delle ceneri;

- la data di decesso dell'affidatario con l'indicazione del successivo luogo di conservazione delle ceneri;

- la data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e l'indicazione delle risultanze

avute

DI STABILIRE che, al fine sia di soddisfare le richieste sempre più numerose da parte della collettività che di incentivare la nuova pratica funeraria, per il servizio di affidamento ceneri ai familiari non debba essere applicata alcuna tariffa;

#### **DI STABILIRE INOLTRE che:**

- La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto dei principi indicati dall'art. 3 comma 1 lett. c) e d) della legge 130/2001 al quale fa rinvio la l.r. n. 3 del 2005
- La dispersione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile che la rilascia dopo aver accertata la volontà espressa in tal senso dal defunto mediante propria dichiarazione autografa, disposizione testamentaria o mediante iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati e dalla quale risulti per iscritto la volontà di far disperdere le proprie ceneri, è autorizzato inoltre in mancanza di disposizione scritta sulla base della volontà espressa verbalmente dal defunto resa, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi .
- La dispersione deve essere effettuata dalla persona indicata nella dichiarazione autografa, nella disposizione testamentaria o nei documenti relativi all'iscrizione alla società di cremazione. In mancanza di tale indicazione la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale della società di cremazione, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato del servizio cimiteriale.
- L'autorizzazione è valida per la dispersione delle ceneri all'interno del territorio comunale. La dispersione in natura all'aperto è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in aree appositamente e successivamente individuate nell'ambito della redazione dei progetti di ampliamento dei civici cimiteri;
- b) nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- c) in aree private, all'aperto, e con il consenso dei proprietari e non potrà comunque dar luogo ad attività aventi fini di lucro;
- d) la dispersione delle ceneri in altro Comune della Regione Marche o di altra Regione italiana che ne abbia i presupposti regolamentari può essere ricevuta e la relativa autorizzazione può essere rilasciata previa acquisizione di un nulla-osta o di un documento equivalente rilasciato dal Comune in cui avverrà la dispersione;
- e) la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dalla legislazione vigente.
- f) le ceneri già tumulate o affidate ai familiari possono essere disperse secondo le modalità di cui sopra.
- g) di ogni autorizzazione alla dispersione di ceneri deve essere tenuta traccia in apposito registro, anche a tenuta informatica, con le indicazioni dei seguenti dati:
  - generalità del defunto
  - generalità dell'incaricato alla dispersione delle ceneri
  - luogo e data dell'operazione di dispersione.

4. DI APPROVARE la modulistica relativa alla dispersione e affidamento delle ceneri allegata precisando che le eventuali future modifiche che potranno intervenire a seguito dell'emanazione di norme statali e/o regionali di dettaglio saranno di competenza del Funzionario Responsabile del Servizio competente;

5. DI PRECISARE che l'atto non comporta impegno di spesa.

6. DI TRASMETTERE la presente proposta chiedendo l'immediata esecutività della deliberazione e contestualmente si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, 4 comma del TUEL n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dell'area/ servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo)

PARERE FAVOREVOLE

(Tassotti Raffaele)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Tassotti Raffaele)

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma di legge

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 con separata votazione unanime e palese espressa in forma di legge

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE

F.to TASSOTTI RAFFAELE

---

N. 683

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

### **A T T E S T A**

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 23-10-18

al 07-11-18

X ed è stata compresa nell'elenco n. 7383 in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 23-10-18

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 23-10-18

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)